

paritarie, che hanno ottenuto il decreto di parità e i cui dati sono inseriti nel database SIMPI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e delle università non statali, sono convalidate dal responsabile legale dell'istituto paritario e/o dell'università nel quale presta servizio il richiedente, al fine di garantire l'autenticità dei dati.

3. Il richiedente, scelto il PC tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 3 giugno 2004, individuato il rivenditore accreditato al progetto sulla base della procedura fissata dall'art. 3 del citato decreto, accordatosi sulle modalità della eventuale rateizzazione del prezzo, comunicati al rivenditore il PIN, le proprie generalità, attestata da un documento valido di riconoscimento, ed il proprio codice fiscale, procede all'acquisto ad un prezzo in nessun caso superiore a quello indicato sullo stesso listino rilasciato dal fornitore.

#### Art. 3.

##### *Effettuazione della transazione e controlli*

1. Il rivenditore effettua la transazione secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto 3 giugno 2004.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica già predisposte per il progetto «PC ai giovani» esclude dal beneficio quanti abbiano già usufruito dell'agevolazione concessa dal presente progetto o di quella riconosciuta dal progetto «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

#### Art. 4.

*Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della CONSIP S.p.A.*

1. Il progetto è attuato secondo le procedure già effettuate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto 3 giugno 2004.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare il progetto, attraverso il sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it). Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile sono altresì rese note con una specifica circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche ed a tutte le università statali, oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutto il personale della scuola che abbia un indirizzo di posta elettronica nel dominio [istruzione.it](http://istruzione.it)

4. Sono messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appositi programmi software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le modalità indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta. I programmi software sono individuati e resi disponibili con modalità da pubblicarsi sul sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2005

*Il Ministro per l'innovazione  
e le tecnologie*  
STANCA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
SINISCALCO

*Il Ministro dell'istruzione  
dell'università e della ricerca*  
MORATTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro  
n. 10, foglio n. 296*

05A08506

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2005.

**Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed aventi scadenza nel corso del 2005.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo nazionale delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;

Viste le istanze di adeguamento e di ri-registrazione presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'elenco allegato al presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti di recepimento delle sostanze attive componenti;

Considerati i tempi tecnici necessari per procedere ad alcune verifiche amministrative e alla conseguente emanazione dei relativi decreti di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche ora in corso;

Ritenuto altresì di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

#### Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono prorogate fino al 30 giugno 2006 per concludere le verifiche amministrative preliminari ai provvedimenti di ri-registrazione.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 28 luglio 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

## ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 che vengono prorogati fino al 30 giugno 2006:

Prodotto fitosanitario	Reg. n.	Data reg.	Impresa
OVNI XL	011769	22/10/03	AAKO B.V.
GLIFAST	011796	10/11/03	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
HERBITOTAL S	011659	18/04/03	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
FRECCIA	011293	24/04/02	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
ZOOMER	010568	01/08/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
TRISCABOL 81 WG	010368	08/03/00	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
INPUT N	012144	17/11/04	ISAGRO S.P.A.
CARLIT	009978	05/03/99	ISAGRO S.P.A.
ZIRAM MANICA WG	010640	06/12/00	MANICA S.P.A.
ZIRAM MANICA 90 PB	010639	06/12/00	MANICA S.P.A.
BEETUP-TRIO	010758	19/03/01	UNITED PHOSPHORUS L.T.D.

05A08466

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 agosto 2005.

**Autorizzazione all'impiego del prodotto Bioversal HC come prodotto disinquinante, ai sensi del decreto 11 dicembre 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Vista l'istanza della Società Bio Thermit S.r.l. del 19 marzo 2004 diretta al riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto Bioversal HC per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Viste le successive note di trasmissione della documentazione tecnica necessaria datate 23 giugno 2004 e 21 luglio 2004;

Vista la successiva istanza della medesima Società del 7 febbraio 2005, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'uso del prodotto Bioversal HC come disinquinante;

Visto che risultano allegate documentazioni di analisi fornite da laboratori accreditati ai sensi del decreto direttoriale il 24 febbraio 2004, che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia del Bioversal HC;

Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 «Approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare»;

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 2002 «Procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi» che abroga il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 per la sola parte relativa ai prodotti disperdenti e assorbenti;

Valutata la conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dai citati decreto direttoriale 11 dicembre 1997 e decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Considerato che la documentazione inviata è stata trasmessa all'ICRAM e all'Istituto superiore di sanità, per l'acquisizione del parere previsto, con nota del 17 febbraio 2005 prot. n. DPN/VID/2005/3824;

Visto il parere favorevole fornito dall'ICRAM nella nota prot. n. 1895/05 del 9 marzo 2005 secondo il quale «il composto risulta promettente ai fini della bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi, in considerazione delle sue caratteristiche di elevata biocompatibilità (bassa tossicità e capacità di bioaccumulo, elevata biodegradabilità)»;